

Tribunale di Torino 21 marzo 2003 – Apostolo Gaetano c. Sanpaololmi SpA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la Cancelleria della Sezione Lavoro il 21 maggio 2001, si costituiva in giudizio il rag. Gaetano APOSTOLO, citando quale convenuta la propria datrice di lavoro, SANPAOLO IMI, ed esponendo: di essere stato assunto dalla banca convenuta il 20 giugno 1966 con mansioni di aiuto contabile; di aver svolto poi la sua attività lavorativa in mansioni varie, sempre incrementando la propria professionalità, operando sia in Torino che in altre parti d'Italia, sino ad essere nominato dirigente nell'Aprile 1989; di essere stato incaricato, dall'ottobre 1994, di svolgere le funzioni di Responsabile del Settore Gestione e Risorse del servizio tecnico, a cui seguiva, nel 1996, anche l'investitura a Responsabile del settore della Sicurezza Fisica della sede centrale e di tutti i punti operativi di Italia; di aver svolto regolarmente la sua attività lavorativa, sino a quando, nell'ottobre 1999, suo superiore diveniva il sig. Firpo, venendo nominato come suo vicario il dott. Pagliaro, persone che si caratterizzavano ben presto per una critica sistematica dell'operato di tutto il personale della Divisione Immobiliare, nell'ambito della quale era inserita l'attività del ricorrente, favorendo il "pettegolezze e il doppiogiochismo", che divenivano assai diffusi; che essi inoltre avevano dotato (*rectius*: adottato, *n.d.r.*) la prassi di scavalcare i vari responsabili di settore, fra cui il ricorrente, dando incarichi "ad personam" ad alcuni collaboratori, all'insaputa dei loro diretti superiori; che quale primo atto significativo il Firpo, senza alcun preavviso né consultazione, aveva privato l'Apostolo del capo della sua Segreteria Operativa, la sig.ra Spadoni; che anche il dott. Pagliaro cominciava a rivolgersi al ricorrente in modo brusco e dispotico, anche in presenza di subalterni; che si verificava in sostanza una consistente diminuzione delle sue mansioni, venendo in proposito elencati una serie di compiti che, in progressione temporale, erano tolti dal complesso delle responsabilità in precedenza assegnate al ricorrente; che la situazione generale della funzione di Facility Management e quella personale dell'Apostolo avrebbero avuto l'effetto di causare in quest'ultimo crisi di panico, vomito, stress, etc., determinando addirittura atteggiamenti insofferenti del ricorrente persino nei confronti della propria figlia di 9 anni; che attorno al Giugno 2000, senza alcun preavviso, il ricorrente veniva trasferito presso la Divisione Rete Filiali Italia, nell'ambito di un progetto denominato "Modelli Organizzativi di rete" e messo alle dipendenze di un responsabile che aveva la qualifica di dirigente di pari grado rispetto allo stesso Apostolo; che in sostanza quest'ultimo si era trovato confinato in un ufficio isolato rispetto agli altri, senza più alcuna delle responsabilità che a lui quale dirigente competevano, senza potersi più avvalere della collaborazione di alcun dipendente, e con incarico di svolgere mansioni esclusivamente esecutive, come fare il censimento degli immobili, anche attraverso la predisposizione di mere tabelle; che, con le nuove mansioni a lui affidate, l'Apostolo non riceveva più posta dell'ufficio, non firmava più nessun atto rilevante, non riceveva circolari interne, non aveva più alcuna facoltà di spesa, veniva definitivamente privato delle deleghe di cui in precedenza godeva, trascorrendo una giornata lavorativa vuota di impegni e che si consumava nella lettura dei giornali o poco più; che a causa del comportamento datoriale egli aveva quindi iniziato un lungo periodo di malattia; che dopo alcuni mesi di sua assenza era stato addirittura sgomberato il suo ufficio, con spostamento anche dei suoi effetti personali. Sulla base di tali dati di fatto, ritenendo di dover imputare ; al comportamento datoriale tutti i problemi fisici, psicologici e familiari accusati dal ricorrente, quest'ultimo formulava nei confronti della società convenuta domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici, non patrimoniali, esistenziali e morali (se al Giudice non ne è sfuggito qualcuno), derivanti dall'illecita condotta della convenuta, assumendo le conclusioni di cui in epigrafe. Si costituiva in giudizio la società convenuta, ricapitolando le modifiche intervenute *pro tempore* negli organigrammi del servizio tecnico e provveditorato, e comunque negando che al ricorrente, sino all'11 giugno 2000, fossero state modificate le mansioni che egli già svolgeva da alcuni anni, o che le medesime avessero subito variazioni significative, contestando punto per punto tutta la congerie di episodi elencati in ricorso a supporto della tesi dello svuotamento delle mansioni dirigenziali fino ad allora espletate, prima che del settore assumesse la responsabilità il Firpo. Affermava inoltre la Banca convenuta che il 12 giugno 2000 il ricorrente veniva assegnato alla Divisione Rete Filiali Italia, con il compito di collaborare ad uno specifico progetto specialistico denominato "Modelli organizzativi di rete", progetto che richiedeva, per il suo studio e la sua redazione, una grande professionalità, anche in questo caso non essendosi verificata alcuna dequalificazione professionale, come viceversa preteso in ricorso. Venivano inoltre criticate, sotto il profilo processuale e sostanziale, tutte le pretese formulate dall'Apostolo, e attinenti ai più vari aspetti della sua vita di relazione, sociale, familiare, professionale, patrimoniale, esistenziale, morale, etc... Anche le conclusioni di parte convenuta sono riportate in epigrafe.

La controversia veniva inizialmente istruita in alcune udienze comprese tra il 19 settembre 2001 e il 23 aprile 2002, resesi necessarie per consentire alle parti di elaborare un faticoso tentativo di conciliazione, e per escutere numerosi testimoni. All'ultima udienza di cui sopra il Giudice, dopo la discussione emetteva sentenza non definitiva, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Dopo la consulenza tecnica del dott. Marcello Milano il Giudice decideva la lite in via definitiva all'udienza dell'8.3.2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il CTU, dott. Marcello Milano, in esito alle indagini peritali formulava le seguenti conclusioni:

«Letti gli atti di causa e la documentazione medica;

Esaminata la documentazione prodotta dalle parti;

Visitato il periziato, discussi tutti i dati raccolti, riassunti, relativi ai fatti per cui è causa,

Ritengo di poter rispondere ai quesiti posti dall'III.mo Signor Giudice dr. Maurilio Grassi, nel seguente modo:

il signor Apostolo Gaetano è affetto da un disturbo dell'adattamento con Umore Depresso (sec. DSM IV R 309.0).

L'accertato comportamento datoriale - demansionamento dal giugno 2000 all'ottobre 2000 - ha svolto ruolo di concausa nell'insorgenza della patologia.

Non vi sono elementi di certezza o di alta probabilità per affermare la prevedibilità dell'evento, in base a quanto ragionevolmente conoscibile da parte datoriale, con riferimento alla personalità e/o patologie dell'interessato; poteva tuttavia essere previsto un cambiamento in senso peggiorativo della qualità della vita, in relazione alla precedente "vita lavorativa" del ricorrente. Tale peggioramento della qualità della vita non è quantificabile quale danno biologico e potrà essere eventualmente risarcito in via equitativa dall'III.mo Sig. Giudice.

Quando diagnosticato è riconducibile al demansionamento e alla situazione di stress correlata alla vicenda giudiziaria. Normalmente il Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso si risolve nel giro di 6 mesi dopo la cessazione del fattore stressante o delle sue conseguenze. Se il fattore stressante o le sue conseguenze persistono anche il disturbo dell'adattamento può persistere.

Tenuto conto dell'età del soggetto e dei suoi tratti di personalità è abbastanza attendibile che il Disturbo da adattamento con Umore Depresso persista anche una volta cessati i fattori stressanti e le sue conseguenze.

Tale patologia, qualora perduri, potrà comportare il riconoscimento di un danno biologico permanente intorno ad un 4-5% (quattro-cinque per cento); ha comportato una inabilità temporanea al lavoro specifico di 592 gg. ed una incapacità biologica temporanea di 365 gg. a parziale al 25% e di 227 gg. a parziale al 10%.

Sono da rimborsare spese sostenute e documentate per un importo di Lire 300.000 pari ad € 154,94. Non si ritengono necessarie spese future per cure psicoterapiche tenuto conto da un lato che il soggetto non ne ha mai sostenute o quanto meno non le ha documentate e dall'altro che non è stata mai posta indicazione in tal senso da parte dello psichiatra curante. Delle predette conclusioni sono stati informati i Consulenti delle Parti».

Il Giudice non ha motivo per discostarsi dalle risultanze della perizia, abbondantemente motivate e che paiono corrette sotto il profilo logico e giuridico.

Non resta quindi che richiamare sotto il profilo dell' *an debeatur* quanto già esposto nella precedente sentenza non definitiva, e sotto il profilo quantitativo, procedere secondo i criteri che seguono.

Per quanto riguarda il danno biologico, ritiene il Giudice di dover senz'altro aderire alla quantificazione effettuata dal CTU, e di dover in proposito rifarsi alle tabelle del Tribunale di Milano, criterio che le parti non hanno contestato, e che risulta tuttora adottato dalla prevalente giurisprudenza.

In proposito, tenuto conto del fatto che il ricorrente, al momento del demansionamento, aveva 54 anni di età, il danno, che secondo le tabelle deve considerarsi compreso fra € 3.220 e € 4.238, può essere equitativamente quantificato in € 4.000 attuali secondo il parametro equitativo che, in quanto tale, può già comprendere in sé la rivalutazione della somma alla data odierna, se si tiene conto che i parametri impostati nelle tabelle di Milano si rifanno alla data dell'1.1.2002. Per quanto concerne il danno morale, poiché per prevalente giurisprudenza tale danno viene compreso fra un quarto e la metà del danno biologico, tale componente risarcitoria può essere quantificata in € 1.500,00, sempre individuati secondo il loro potere d'acquisto attuale.

L'inabilità temporanea è stata quantificata nella consulenza tecnica ed ad essa può quindi farsi riferimento per ricavarne gli aspetti quantitativi; il CTU ha ritenuto di poter valutare il 25% di temporanea per 365 giorni e il 10% per i residui 227 giorni; calcolando il valore del risarcimento del danno giornaliero per invalidità temporanea assoluta in € 40, se ne ricava che devono riconoscersi 10 € al giorno per 365 giorni (25%) e 4 € al giorno per 227 giorni (10%); le moltiplicazioni danno un risarcimento del danno al 25% pari a € 3.650 e al 10% pari a € 908.

Ritiene il Giudice di non poter riconoscere il danno "esistenziale", una delle numerose componenti che la giurisprudenza, sempre in cerca di nuove voci, estrapola da quello che costituisce, secondo questo Giudice, un danno già intrinseco sia a quello biologico sia a quello morale, nella logica del resto di quanto già statuito con la sentenza n. 911/99 della Suprema Corte di Cassazione, e sulla falsariga di quanto può ricavarsi dalla massima della sentenza n. 15449/2002, che sottolinea come il pregiudizio "esistenziale" costituisca una componente del danno non patrimoniale o morale.

Per quanto concerne il danno da demansionamento, osserva il Giudice che l'effettiva attività demansionata è durata circa tre mesi; parte ricorrente chiede che il danno si estenda anche al periodo di malattia, ma la tesi non può essere accolta. Durante l'assenza per malattia scattano altri danni, e cioè quelli sopra quantificati, senza che all'assenza possa imputarsi una "deprofessionalizzazione"; a riprova della inaccogliabilità della tesi attorea può considerarsi che,

altrimenti, a fronte di una qualunque assenza determinata da una inadempienza datoriale, ad esempio un infortunio sul lavoro, il lavoratore potrebbe cumulare i danni normalmente riconosciuti a tale titolo ad un ipotetico danno da "demansionamento", per il fatto di essere stato assente, a causa, appunto, di una inadempienza datoriale. Alla luce di tale considerazione, ritiene dunque il Giudice di dover liquidare in via equitativa, tenuto conto del livello culturale e professionale del dipendente, € 2.000 per ogni mese di effettiva dequalificazione, e cioè in complesso € 6.000 (tre mesi effettivi per € 2.000).

Occorre solo osservare, ai sensi dell'art. 1225 c.c., che il datore di lavoro deve rispondere per tutti i danni di cui sopra, poiché la lesione e le disfunzioni lamentate devono considerarsi conseguenza immediata e diretta della inadempienza datoriale; inoltre il datore di lavoro non poteva non essere consapevole della notevole dequalificazione delle mansioni affidate all'Apostolo nei mesi centrali dell'anno 2000; le conseguenze di tale inadempienza del resto non potevano certo considerarsi del tutto imprevedibili poiché l'Apostolo ha reagito con una manifestazione patologica di tipo non gravissimo, e comunque sufficientemente preventivabile, alla luce della sua età, del suo inquadramento professionale, della partecipazione emotiva con la quale egli ha sempre corrisposto alle aspettative datoriali, nonché dell'investimento "esistenziale" (in questo caso il termine è senz'altro utilizzabile...) che il ricorrente riponeva nello svolgimento della sua attività lavorativa.

Per quanto riguarda gli esposti dei quali viene chiesto il rimborso, CTU ha riconosciuto fondata solo la pretesa del rimborso di Lire 300.000 attuali (€ 160,00) in relazione alla visita medica di cui alle fatture emesse il 5.1 e il 4.4.2001 dal dott. Savio.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, ritiene dunque il Giudice di dover condannare parte convenuta al pagamento delle seguenti somme, quantificate alla data odierna: € 4.000 a titolo di danno biologico; € 1.500 a titolo di danno morale; € 4.558 a titolo di invalidità temporanea; € 6.000 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento.

Tali somme dovranno essere incrementate di rivalutazione monetaria e interessi legali solo dalla data della presente sentenza, tenuto conto che nella loro quantificazione attuale sono già stati tenuti presenti i parametri relativi a interessi e rivalutazione.

Alle somme di cui sopra dovrà aggiungersi il rimborso di € 160, sui quali rivalutazione e interessi dovranno essere calcolati dall'aprile 2001.

Le spese di lite possono essere compensate per metà, tenuto conto che le pretese attore risultavano molto più consistenti di quelle riconosciute in giudizio ma la residua metà deve essere in ogni caso addebitata alla parte convenuta, metà che si liquida in € 2.000 più Iva, cpa e successive occorrendo (di cui € 180 a titolo di spese generali, € 520 a titolo di diritti di procuratore ed il residuo a titolo di onorari di avvocato).

Le spese di CTU sono addebitate a parte convenuta in via definitiva.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma netta di € 16.058,00 oltre rivalutazione ed interessi della presente sentenza ai saldo;
- condanna parte convenuta al rimborso delle somme di € 160,00, oltre rivalutazione dall'aprile 2001 al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione di metà delle spese di lite, metà che si liquida in € 2.000,00 + Iva, cpa e successive occorrendo;
- pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.

Torino 8.3.2003 (dep. 21.3.2003)

Tribunale di Torino – 8 gennaio 2004 – Apostolo Gaetano c. SanpaoloImi Spa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 9 luglio 2003 il sig. Apostolo Gaetano - dipendente di Sanpaolo Imi spa con qualifica di dirigente e già ricorrente nel proc. Trib. Torino n. 4946/01, avente ad oggetto il reintegro in mansioni confacenti e il ristoro del danno da dequalificazione e biologico patito, proc. concluso con sent. n. 3749/02 (non def.) e n. 1576/03 (def) - chiede al Tribunale di condannare il datore a risarcirgli :

- il danno da demansionamento e biologico subito nel periodo successivo a quello preso in considerazione nelle citate pronunce e cioè dal 29.5.2002 al 9.7.2003, da determinare in via equitativa;
- il danno patrimoniale patito nel periodo 2000-2002, nelle seguenti misure :
 - premio di rendimento anno 2000 : € 12.400,00 netti,

- premio di rendimento anno 2001 :€ 15.000,00 netti,
- premio di rendimento anno 2002 : € 17.500,00 netti,
- ferie 2001 : somma corrispondente a n. 9 giornate sottratte,
- V.A.P. 2001 : € 4.355,94 netti,
- V.A.P. 2002: € 1.866,80 netti,
- spese mediche: € 872,09 netti.

La convenuta si costituisce a sua volta in giudizio e contesta tutte le pretese azionate in causa, ritenendole destituite di fondamento, onde chiede il rigetto del ricorso.

Fallita la conciliazione, il giudice dà corso all'istruttoria, interrogando il ricorrente ed il rappresentante della società convenuta ed escutendo inoltre i testi.

All'esito dell'istruttoria, la vertenza viene infine discussa e decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza, di cui il giudice dà pronta lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli aspetti in fatto della controversia, ricostruibili tramite la documentazione di causa e le risultanze dell'istruttoria in questa sede esperita, possono essere così sintetizzati :

in data 23.4.2002 viene data pubblica lettura del dispositivo di sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Torino nell'ambito del giudizio n. 4946/01, giudizio introdotto dal sig. Apostolo Gaetano, attuale ricorrente, nei confronti di Sanpaolo Imi spa, attuale convenuta (1),

la decisione accerta l'avvenuta dequalificazione del lavoratore per la durata (se si escludono le ferie) di circa tre mesi, dal giugno 2000 sino al 12 ottobre dello stesso anno, data in cui questi si ammala (2),

essa ordina in pari tempo a Sanpaolo Imi di reintegrare il sig. Apostolo in mansioni equivalenti a quelle pregresse,

come poi chiarito nella motivazione di tale sentenza non definitiva, depositata in cancelleria il 5.6.2002 e rubricata al n. 3749/02, la dequalificazione accertata dal Tribunale consiste nell'avere il datore attribuito al lavoratore, inquadrato come dirigente, mansioni non confacenti alla sua qualifica formale e alla sua storia lavorativa, in violazione dell'art. 13 Stat. Lav,

nel periodo precedente al giugno 2000 il medesimo infatti rivestiva, a far tempo dall'ottobre 1999, il ruolo di responsabile amministrativo e contabile del *Facility Management*, esplicando in particolare compiti di controllo della documentazione di spesa del servizio e di gestione del suo numeroso personale (da 200 a 400 dipendenti, a seconda dei periodi), utilizzando per lo svolgimento di tali incombenze gli uffici del servizio stesso, cui sono addetti da 40 a 100 dipendenti, infine sovrintendendo, con potere di supremazia gerarchica, una ventina di collaboratori diretti (3),

nel successivo periodo - in cui dal giugno 2000 è assegnato all'elaborazione di un progetto di riorganizzazione della rete delle filiali, coordinato dal dirigente sig. Campari - gli viene invece affidato lo studio conoscitivo delle strutture immobiliari destinate ad ospitare le filiali, consistente (per quello che lo riguarda) nella mera redazione di tabelle di dati, provenienti dal centro e dalla periferia dell'Istituto, senza l'ausilio del benché minimo collaboratore (4),

alla data del 23.4.2002, momento in cui viene data lettura del dispositivo della sentenza non definitiva relativa al proc. n. 4946/01, il lavoratore è in malattia e in tale condizione rimane fino al 29.5.2002, giorno in cui, riprendendo servizio avrebbe dovuto essere collocato dal datore di lavoro in una condizione lavorativa tale da ottemperare all'ordine giudiziale di reintegrazione nelle mansioni pregresse, esplicate anteriormente al giugno 2000,

in realtà lo stesso 29.5.2002 il lavoratore viene collocato in permesso retribuito per accertamenti sanitari e contestualmente inviato a visita medica di idoneità alle mansioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300/70, per ragioni del tutto incomprensibili (5),

il 26.6.2002 è visitato dall'Unità Operativa Autonoma di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino e giudicato idoneo a svolgere i compiti propri dell'inquadramento di appartenenza (6),

in prosieguo, con lettera 5.7.2002 è convocato per il giorno 9.7.2002, ore 12, presso gli uffici del personale dell'Istituto (7), e quindi assegnato dal 16.7.2002 all'Ente Back Office della Direzione MOI (Macchina Operativa Integrata), con previsione di un periodo iniziale di affiancamento al rag. Aldo Maria Graglia, responsabile dei Sistemi di Pagamento e Rapporti di Conto (8),

la lettera di incarico 9.7.2002 (9) non chiarisce le ragioni di quell'affiancamento, tant'è che il rag. Graglia, stupito del suo contenuto e, trovandosi di fronte a documento senza precedenti, decide di estrarne copia, per la singolarità di un'assegnazione ad una persona determinata, anziché (come d'abitudine) ad un ufficio (10),

la prospettiva di un avvicendamento del ricorrente al rag. Graglia, per essere questi destinato ad altro incarico, è mera apparenza o, per meglio dire, pura finzione, atteso che il Graglia comunica la propria indisponibilità all'operazione, fin dalla sera antecedente al trasferimento del ricorrente all'Ente Back Office (11),

nel periodo di permanenza del ricorrente all'Ente Back Office e cioè dal 16.7.2002 sino al 13.10.2002 (12), periodo intervallato da 10 gg. di ferie (13), il medesimo non svolge alcun compito operativo, limitandosi ad assistere ad alcune riunioni e a prendere visione di alcuni documenti d'ufficio (14),

in data 19.9.2002 il legale del sig. Apostolo invia a Sanpaolo Imi una lettera in cui lamenta l'inottemperanza all'ordine giudiziale di reintegrazione nelle mansioni esplicate precedentemente al giugno 2000, contenuto nella sentenza non definitiva 23.4-5.6.2002, sopra citata, e invita la convenuta ad adempiere (15),

successivamente, con lettera 2.10.2002 il ricorrente è assegnato alla Direzione Acquisti, facente parte della Funzione Acquisti, in qualità di Responsabile Pubblicità e Marketing, a far tempo dal 14.10.2002 (16),

in questa nuova collocazione il lavoratore è incaricato di acquisti promo-pubblicitari, ad es. di provvedere, su sollecitazione di altro ente, all'acquisto di 600.000 agende (17),

in tal caso invia ai fornitori, desunti da apposito Albo aziendale, le lettere contenenti l'invito a formulare l'offerta e, dopo averle ricevute, formula una proposta di assegnazione, che verrà poi vagliata per la decisione definitiva dal capo servizio, dal capo di direzione o dall'amministratore delegato della società, a seconda della spesa impegnata (18),

se la cifra coinvolta nell'acquisto è minima, se ne può occupare direttamente il ricorrente, in tal caso con facoltà decisionale (19),

nello svolgimento di tali compiti il lavoratore ha due collaboratori, uno fisso e l'altro saltuario (20),

quale responsabile dell'Ufficio Pubblicità e Marketing il sig. Apostolo ha in sostanza attribuzioni che, nell'assetto organizzativo antecedente all'ottobre 2002, in cui tale Ufficio non era autonomo, erano svolte da altro lavoratore inquadrato come semplice quadro direttivo (21),

l'ufficio occupato dal ricorrente dal 14.10.2002 è spoglio e con poche pratiche (22),

il 21.3.2003 viene depositata la sentenza definitiva n. 1576/03 del Tribunale di Torino, che conclude il giudizio n. 4946/01 (23),

in tale pronuncia viene accertato, sulla scorta di apposita CTU medico-legale (24) che il disturbo dell'adattamento, con umore depresso, diagnosticato a carico del ricorrente, deve ritenersi concausato dal demansionamento di cui è stato vittima dal giugno all'ottobre 2000 e dalla situazione di stress che ne è seguito comportando un'incapacità temporanea al lavoro specifico di gg. 592 nonché un'incapacità biologica temporanea di gg. 365 (a parziale del 25%) e di gg. 227 (a parziale del 10%), nell'arco temporale dal 12.10.2000 al 28.5.2002 (25),

il ricorrente rimane assente dal servizio per malattia a far tempo dal 30.10.2002 e sino al 15.2.2003 (26),

questa nuova assenza deve essere correlata alla persistenza nel tempo del disturbo dell'adattamento e del conseguente stress già diagnosticati dal CTU nella perizia del precedente giudizio (27),

essa deve inoltre ritenersi concausata - alla pari della situazione pregressa e già sottoposta a giudizio - dell'avvenuta attribuzione al lavoratore, come si è visto sopra, di mansioni non confacenti all'inquadramento di appartenenza e al livello di professionalità acquisito (28).

2. Ciò premesso sul piano della situazione fattuale, si tratta a questo punto di prendere in considerazione le singole e specifiche domande avanzate dal lavoratore nell'ambito del presente giudizio.

Esse possono essere così indicate e catalogate :

A) periodo dal 29.5.2002 (data di rientro del lavoratore in servizio, dopo la malattia) al 9.7.2003 (data di redazione e deposito del ricorso) : danno da demansionamento (**a1**) e biologico (**a2**) subiti,

B) periodo 1.1.2000-31.12.2002 : danno patrimoniale patito, rappresentato:

b1) dalla mancata corresponsione del premio di rendimento anno 2000 (29) (per insufficiente rendimento) e 2001 (per assenza totale dal servizio) nonché dall'incompleta erogazione del premio 2002 (per assenza parziale dal servizio),

b2) da nove giorni di ferie 2001, non riconosciuti in relazione alla minor presenza in servizio,

b3) dal V.A.P. (premio di produttività) 2001 e 2002, non riconosciuto per assenza dal servizio,

b4) dalle spese mediche sopportate.

La domanda sub a1) è fondata.

L'istruttoria esperita ha infatti comprovato l'avvenuta attribuzione al lavoratore di mansioni non confacenti, rispetto a quelle esplicate prima del giugno 2000 accertate con sentenza non definitiva n. 3749/02; e questo sia nel periodo 29.5.2002-29.10.2002 sia in quello 17.2.2003-9.7.2003, per complessivi mesi 10.

L'istruttoria ha altresì confermato che il periodo di malattia del lavoratore e cioè dal 30.10.2002 al 15.2.2003, pari a gg. 105, è stato concausato, al pari di quello pregresso, da fatto e colpa del datore, in dipendenza della perdurante attribuzione di mansioni non confacenti.

Anche la domanda sub a2) va pertanto ritenuta fondata.

Il sig. Apostolo ha conseguentemente diritto al ristoro del danno patito, così computato, sulla base dei parametri già applicati dal Tribunale di Torino nella sentenza definitiva n. 1576/03 (danno da dequalificazione = 2.000,00 € netti al mese; danno biologico da inabilità temporanea = da 10,00 € netti a 4,00 € netti al giorno, media € 7,00):

danno da dequalificazione : € 2.000,00 mensili netti x 10 mesi = **€ 20.000,00**

netti [I].

danno biologico da inabilità permanente : € 7,00 netti al giorno x gg. 105 = € 735,00 [III]

3. Anche la richiesta sub **b1)**, nella parte relativa al premio riflettente l'attività esplicata nel 2000 ed erogato nel 2001, è accoglibile.

Al lavoratore è infatti stato attribuita, quanto alle mansioni svolte nel citato anno di riferimento, una valutazione di insufficiente rendimento, talché non ha percepito il premio di rendimento l'anno successivo, che altrimenti gli sarebbe spettato.

Tale valutazione negativa deve però essere censurata e ritenuta illegittima, essendo il rendimento del lavoratore da porre in relazione concausale con la condotta datoriale, accertata a sua volta come illegittima dal Tribunale con sentenza non definitiva n. 3749/02.

Quanto poi alle ulteriori richieste sub **b1, b2) e b3)**, va osservato che la mancata o parziale erogazione del premio di rendimento 2001 e 2002, la riduzione del numero dei giorni di ferie retribuiti 2001 e la mancata corresponsione del premio di produttività 2001 e 2002, sono tutte situazioni da correlare all'assenza per malattia del lavoratore, di cui però il datore è corresponsabile,

I relativi emolumenti spettano pertanto al ricorrente.

Per tali titoli vanno liquidati al sig. Apostolo i seguenti importi :

premio di rendimento 2000 : € 12.400,00 lordi [III], dovendosi ritenere plausibile la quantificazione del ricorso, effettuata con riferimento al collaboratore del ricorrente sig. Lampiano, inquadrato in qualifica inferiore,

premio di rendimento 2001 : € 12.400,00 lordi [IV] (idem),

premio di rendimento 2002 : € 9.900,00 lordi [V], ottenute detraendo dall'importo domandato (€ 12.400,00) il *quantum* percepito (€ 2.500,00),

nove giorni di ferie 2001 : € 3503,13 lordi [VI], importo indicato dal ricorrente in sede conclusiva e non contestato (30),

V.A.P. 2001 e 2002 : € 4.355,94 lordi [VII] e € 1.866,80 lordi [VIII], importi non contestati.

Pure fondata è la richiesta sub b4), pari a € 872,09 netti [IX].

Trattasi infatti di spese mediche sopportate dal sig. Apostolo, documentate in atti e inerenti la malattia di cui si è detto sopra.

4. Alla luce di quanto in precedenza esposto, le domande vanno quindi accolte, nei limiti e per gli importi sopra indicati da **[I]** a **[IX]**.

Le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta, risultata soccombente.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art 429 c.p.c.;

1. CONDANNA parte convenuta a corrispondere al ricorrente i seguenti importi :

• € 44.425,87 lordi per premio di rendimento, residuo ferie e V.A.P.,

• € 872,09 netti per spese mediche,

• € 20.000,00 netti per risarcimento danno da dequalificazione,

• € 735,00 netti per risarcimento danno biologico,

oltre rivalutazione ed interessi legali dal maturato (dalla notifica del ricorso, quanto alle spese mediche) al saldo;

2. CONDANNA parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 7.500,00. oltre Iva e Cpa.

Torino, 17 novembre 2003 (depositata l'8 gennaio 2004)

Il Giudice
dott. Vincenzo Ciocchetti